

BMR – BENCHMARKS REGULATION (Reg. UE 2016/1011)**PIANO INTERNO*****Procedure adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna in caso di variazione o cessazione degli
indici di riferimento*****PREMESSA**

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmarks Regulation*) in materia di indici usati come indici di riferimento negli **strumenti finanziari** e nei **contratti finanziari** o per misurare la performance di fondi di investimento; ad esempio, nel caso di applicazione di tassi cd. indicizzati.

Ai fini del presente documento per “**contratti finanziari**” si intendono:

- sia i contratti di credito al consumo e di credito immobiliare ai consumatori, quali a titolo esemplificativo:
 - Mutui;
 - aperture di credito in conto corrente;
 - sconfinamenti a valere su conto corrente;
- sia gli altri contratti di credito e i prodotti bancari con consumatori e non consumatori che prevedono l'utilizzo di un indice di riferimento, quali a titolo esemplificativo:
 - conti correnti;
 - conti libretto;
 - altri prodotti di raccolta (time deposit);
 - finanziamenti di portafoglio;
 - finanziamenti in euro e/o in divisa;
 - anticipi estero e finanziamenti all'importazione;
 - sconto estero;
 - factoring;
 - leasing¹.

Per “strumenti finanziari” intendiamo gli strumenti ricompresi nell'allegato 1 sezione C della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari fra gli altri gli strumenti finanziari derivati.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente **piano interno** per il caso di **cessazione** o **sostanziale variazione** di un **indice di riferimento** utilizzato per la parametrizzazione di un **contratto**, tipicamente, ad esempio dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato.

**PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL'EVENTO DI SOSTANZIALE
VARIAZIONE O CESSAZIONE DI INDICE DI RIFERIMENTO
(PIANO DI AZIONE DEL GRUPPO LA CASSA DI RAVENNA)**

In caso di sostanziale variazione o cessazione della fornitura di un indice di riferimento utilizzato all'interno dei contratti stipulati dalla Banca (o da una Società del Gruppo) sono definite le seguenti procedure interne finalizzate all'individuazione e sostituzione con indice alternativo.

Rilevazione dell'evento variazione sostanziale o cessazione indice	<p>Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("<i>material changes</i>") della metodologia per la determinazione dell'indice.</p> <p>Con cessazione si intende invece il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.</p>
Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	<p>Le unità organizzative interne competenti effettuano la scelta dell'indice di riferimento alternativo, ove presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno e secondo le modalità operative in uso; - indicando le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa; - sulla base degli indici inclusi nel registro ESMA (<i>European securities and markets authority</i>) degli amministratori e degli indici di riferimento. <p>Al nuovo indice di riferimento alternativo che regolerà il contratto verrà applicata la variazione necessaria a ripristinare il tasso in vigore al momento dell'ultima rilevazione dell'indice venuto a cessare.</p> <p>Qualora il Cliente non accettasse, nei termini contrattualmente stabiliti, il nuovo indice di riferimento, sarà sua facoltà procedere all'estinzione anticipata e totale del rapporto, senza che a suo carico sorga l'obbligo di corrispondere alcuna penalità.</p>
Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	<p>L'indice sostitutivo è approvato dall'organo con funzioni di supervisione strategica.</p>

Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	<p>La Banca (o Società del Gruppo) comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate al Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.</p> <p>In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo.</p>
Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	<p>La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.</p>
Contratti di finanziamento	<p>I contratti sono integrati con clausole contrattuali che informano il Cliente delle azioni che la Banca (o Società del Gruppo) adotta in caso di variazione o cessazione dell'indice di riferimento.</p>

Per quanto riguarda la comunicazione ai Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, è stata inviata apposita comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca¹.

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio ed aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

APPENDICE

I tassi interessati dalla riforma

EURO Inter Bank Offered Rate (EURIBOR)

- ✓ Che cos'è EURIBOR

EURIBOR è tra i tassi variabili più utilizzati in Europa, è calcolato da un gruppo di banche selezionate e indica il tasso di interesse medio delle operazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. È amministrato e pubblicato dall'Europe Money Market Institute ("EMMI") per diverse scadenze (1s, 1M, 3M, 6M, 12M).

- ✓ La riforma di EURIBOR

L'EMMI nel corso del 2019 ha attuato una riforma dell'EURIBOR, al fine di adeguarlo alle previsioni del Regolamento Benchmarks (UE) 2016/1011 ("Regolamento Benchmarks"), sviluppando una nuova metodologia di calcolo definita ibrida, secondo la quale l'EURIBOR è calcolato sulla base di:

- operazioni effettivamente eseguite, se disponibili e sufficienti; o
- interpolazione dei dati sulle scadenze ravvicinate o sulle rilevazioni dei giorni precedenti, se disponibili e sufficienti; o

¹ In occasione dell'invio degli estratti del 30.09.2019.

- combinazione dei dati osservati su altri mercati e filtrati attraverso determinati modelli creati per questo scopo.

Grazie a tali adeguamenti, EURIBOR potrà continuare ad essere utilizzato anche in futuro come tasso di riferimento e, per il momento, non è stata indicata una data per la cessazione di EURIBOR.

✓ Contratti legati a EURIBOR

Nonostante la riforma attuata, risulta necessario inserire nei contratti indicizzati a EURIBOR clausole di fallback applicabili nel caso in cui, in futuro, l'EURIBOR dovesse cessare o essere modificato significativamente. Tali clausole hanno lo scopo di individuare le modalità da utilizzare nella determinazione di un tasso alternativo che sarà applicato in caso di cessazione o modifiche significative all' EURIBOR ovvero i criteri da seguire per individuare tale tasso.

Euro OverNight Index Average (EONIA)

✓ Che cos'è EONIA

EONIA è il tasso di riferimento variabile utilizzato nelle operazioni overnight svolte sul mercato interbancario europeo.

✓ La riforma di EONIA

Nella sua formulazione originaria tale tasso non avrebbe rispettato la normativa europea di cui al Regolamento Benchmarks, a causa della scarsità delle operazioni sottostanti e dell'alta concentrazione delle operazioni, in termini di volumi, in un piccolo numero di contribuenti. Al fine di mantenere EONIA per un periodo transitorio ne è stata modificata, a partire dal 2 ottobre 2019, la metodologia di calcolo, la quale è ora determina come somma di €STR e uno spread pari a 8,5 punti base. Nonostante tali modifiche, dal 3 gennaio 2022 EONIA non sarà più disponibile e al suo posto sarà pubblicato il solo €STR.

✓ Contratti legati ad EONIA

La Commissione Europea, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 del 21 ottobre 2021, ha previsto, per i contratti indicizzati ad EONIA che al 3 gennaio 2022 risulteranno del tutto sprovvisti di clausole di fallback ovvero sprovvisti di clausole di fallback robuste (es. che prevedono la cessazione dell'indice fra gli eventi di attivazione), una sostituzione ex lege di EONIA con €STR maggiorato di uno spread pari a 8,5 punti base. La sostituzione ex lege non inciderà sui contratti che, entro il 3 gennaio 2022, verranno rinegoziati in modo soddisfacente per far fronte alla cessazione di EONIA.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

✓ Che cos'è LIBOR

Il LIBOR è tra i tassi variabili più usati a livello globale, è attualmente calcolato a Londra dall'ICE Benchmark Administrator, sulla base dei valori forniti dalle banche che contribuiscono al calcolo del LIBOR tenuto conto del proprio costo della raccolta del denaro sul mercato all'ingrosso. È calcolato per diverse scadenze (da un giorno a 12M) e per cinque valute (USD, GBP, EUR, JPY e CHF).

✓ La cessazione del LIBOR

Nel 2017, la Financial Conduct Authority ("FCA") ha dichiarato di aver stipulato un accordo volontario con le banche partecipanti al calcolo del LIBOR, affinché queste continuassero a contribuire a tale calcolo fino alla fine del 2021, data dopo la quale non sarebbero state più obbligate a fornire i valori da utilizzare per il calcolo del LIBOR. Il 5 marzo 2021 la FCA ha annunciato al mercato le date in cui avverrà la definitiva cessazione del LIBOR.

Pertanto, dal 31 dicembre 2021 la pubblicazione del LIBOR non sarà più garantita per quasi tutte le valute oggetto di rilevazione, mentre per alcune scadenze del USD LIBOR (O/N, 1M, 3M, 6M, 12M) la pubblicazione sarà supportata fino al 30 giugno 2023.

Inoltre, mentre i tassi LIBOR continueranno ad essere pubblicati fino alla fine del 2021, le autorità inglesi, americane ed europee incoraggiano continuamente i partecipanti al mercato a non usare più tali tassi per nuovi contratti la cui scadenza sia successiva alla fine del 2021.

Nonostante tali aspettative, le Autorità di settore riconoscono che vi sono svariati contratti indicizzati al LIBOR la cui modifica entro la data di cessazione prevista risulta particolarmente difficile (c.d. tough legacy contracts). **A fronte di tale situazione, il 23 giugno 2021 l’FCA ha lanciato una consultazione pubblica sull’esercizio dei propri poteri al fine di continuare a pubblicare, su base sintetica, i GBP LIBOR e JPY LIBOR per un ulteriore anno, successivamente al 31 dicembre 2021, e alcuni USD LIBOR con scadenza a 1M, 3M, 6M dopo giugno 2023.** A tale riguardo, la FCA ha aggiunto che la metodologia utilizzata ai fini della pubblicazione del LIBOR su base sintetica dovrebbe corrispondere alla metodologia forward-looking dei corrispondenti tassi c.d. Risk-Free al quale aggiungere un margine di aggiustamento fisso (c.d. fixed spread adjustment).

In ogni caso, anche qualora un Libor sintetico venisse pubblicato, questo potrà essere utilizzato solo in relazione ai contratti conclusi prima della data di cessazione del LIBOR e non anche per stipulare nuovi contratti.

Le autorità di settore, hanno altresì fornito linee guida per aggiornare i modelli contrattuali dei partecipanti al mercato.

Nella tabella sotto riportata è riportata una selezione di tassi alternativi ai LIBORs nel mondo cui le Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna si sono conformate:

LIBORs	RFRS
LIBOR USD	SOFR, Secured overnight financing rate (Secured Transactions)
LIBOR GBP	SONIA, Sterling overnight index average (Unsecured Transactions)
LIBOR JPY	TONA, Tokyo overnight average (Unsecured Transactions)
LIBOR CHF	SARON, Swiss average rate overnight (Secured Transactions)

✓ **Contratti legati a LIBOR**

Per scongiurare effetti dirompenti sui mercati è necessario assicurarsi che i contratti indicizzati a LIBOR contengano robuste clausole di fallback le quali consentano di individuare il tasso alternativo applicabile al momento della cessazione di LIBOR.

Per i soli contratti indicizzati al CHF LIBOR che non fossero provvisti di tali fallback al 31 dicembre 2021, la Commissione Europea ha previsto, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 del 14 ottobre 2021, una sostituzione ex lege del LIBOR CHF con l’RFR denominato Swiss Average Rate Overnight (“SARON”) composto maggiorato di uno spread fisso calcolato secondo le indicazioni del Regolamento.

Le clausole di fallback

- ✓ Che cosa sono le clausole di fallback

Le clausole di fallback sono previsioni contrattuali che attenuano il rischio di cessazione improvvisa del contratto in caso di indisponibilità permanente, modifica significativa, o dichiarazione di non rappresentatività da parte di un'autorità competente su uno o più tassi di riferimento. I contratti dotati di tali clausole:

- consentono la sostituzione del tasso non più disponibile con un nuovo tasso, quando possibile; oppure
- stabiliscono criteri certi per individuare un tasso alternativo.

- ✓ Il contenuto delle clausole di fallback

Le clausole di fallback inserite nei contratti devono riflettere piani scritti ("Piani di Contingency") di cui le banche europee devono dotarsi ai sensi dell'art 28(2) del Regolamento Benchmarks (per il Gruppo La Cassa di Ravenna si fa riferimento al presente Piano).

- ✓ Sostituzione IBORs e clausole di fallback

Nonostante tali clausole rappresentino una rete di sicurezza essenziale, queste non sono e non devono essere concepite come il meccanismo primario a cui ricorrere per far fronte alla sostituzione di indici di riferimento con i nuovi tassi. In tal senso, il procedimento da attuare ai fini della sostituzione è:

- i) includere robuste clausole di fallback in tutti i nuovi contratti indicizzati, e
- ii) rinegoziare anticipatamente i contratti esistenti legati a indici in fase di dismissione, al fine di passare ai tassi alternativi prima della cessazione dei medesimi, senza attendere quindi l'attivazione di una clausola di fallback.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna ha avviato una campagna di sensibilizzazione a beneficio dei propri clienti con diverse comunicazioni ed informative con l'obiettivo di assicurare continuità nelle relazioni commerciali concorrendo, al contempo, alla mitigazione di effetti dirompenti sulla stabilità del mercato.